

Le disposizioni correttive apportate al d.lgs. n. 141/2010

L'art. 1, co. 5, della l. 7 luglio 2009, n. 88 (comunitaria 2008) aveva previsto che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi allegati alla legge stessa, il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive dei suddetti decreti legislativi.

Nel caso qui in esame, si trattava di intervenire con disposizioni correttive sul d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del t.u.b. in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante tali disposizioni correttive (d'ora in poi anche "decreto correttivo") si legge che tale intervento «ha carattere di mero adeguamento e coordinamento, e non reca innovazioni sostanziali»; ma, a parte le molte modificazioni dovute alla necessità di correggere meri errori materiali, taluni interventi, miranti a rendere meno complessa la transizione dalla vecchia alla nuova disciplina, appaiono importanti e meritano perciò la dovuta attenzione.

Le modifiche al Titolo I. *Fra le modifiche apportate al Titolo I del d.lgs. n. 141/2010, vi sono, anzitutto, quelle che si giustificano con la necessità di risolvere i problemi che erano emersi in relazione alla complessa tempistica di entrata in vigore della nuova normativa in tema di contratti di credito ai consumatori. Il d.lgs. n. 141/2010, infatti, aveva delineato un quadro articolato di tempi di entrata in vigore delle sue diverse parti. In particolare, l'art. 3 di detto decreto prevedeva, al co. 2, che le autorità creditizie dovessero adottare le disposizioni di attuazione del titolo I, relativo al credito ai consumatori, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 settembre 2010); il medesimo articolo, al co. 3, a sua volta, stabiliva che i finanziatori e gli intermediari del credito si dovessero adeguare alle nuove disposizioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.*

L'art. 2 del decreto correttivo, al co. 1, riformula il citato co. 3 dell'art. 3 del d.lgs. n. 141/2010, chiarendo che, fino alla data di adeguamento (120+90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione), continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, sia di rango primario che secondario.

La stessa norma aggiunge, poi, un nuovo comma – il 3-bis – secondo cui, per assicurare il rispetto delle disposizioni del Titolo I e della relativa disciplina secondaria, scaduto il termine anzidetto, e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del t.u.b. (introdotto dal Titolo IV del d.lgs. n. 141/2010), relative agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la Banca d’Italia eserciterà nei confronti di tali soggetti (anche nei confronti dei mediatori persone fisiche) i poteri previsti dall’art. 128-decies (verifica del rispetto delle norme sul credito al consumo) del t.u.b.; inoltre, viene specificato che durante il suddetto periodo transitorio, le sanzioni previste dall’art. 144 del t.u.b., come modificato dal d.lgs. n. 141 si applicano anche ai mediatori persone fisiche.

L’art. 122 del t.u.b., come novellato dall’art. 1 del d.lgs. n. 141/2010, nel definire l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni sul credito ai consumatori, ha disposto, al co. 2, che alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applichino, oltre a varie disposizioni sul credito ai consumatori contenute nel t.u.b., anche il co. 5 del medesimo articolo, secondo cui i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. Il richiamo di quest’ultima norma, come è evidente, non aveva alcun senso ed è, quindi, stato eliminato. Inoltre, alle disposizioni che non si applicano alle aperture di credito in conto corrente, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, ha aggiunto anche l’art. 125-septies del t.u.b., sulla cessione del credito.

Sempre per adeguarsi al disposto comunitario, viene poi corretto il testo dell’art. 124, co. 4, del t.u.b., nel senso che al consumatore, su sua richiesta, deve essere fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l’intermediario del credito, al momento della richiesta, “non” intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

Le modifiche al Titolo II. *Per ciò che riguarda le modifiche alle disposizioni del Titolo II del d.lgs. n. 141/2010, in materia di trasparenza, l’art. 3 del decreto correttivo interviene sui co. 1, 3 e 4 dell’art. 4, emendando gli artt. 120, 127 e 144 del t.u.b. Si tratta, perlopiù, di modificazioni formali che attengono alla rinumerazione dei commi secondo il criterio adottato dalla circolare della Presidenza del consiglio dei ministri del 2 maggio 2001, secondo cui i commi sostituiti mantengono la numerazione originaria ed i commi aggiunti prima del co. 1 di ciascun articolo sono contrassegnati con i numeri “o1” e seguenti, mentre i commi aggiunti dopo il co. 1 sono contrassegnati con il numero 1 seguito da bis, ter ..., e così via.*

L’art. 144 del t.u.b. viene corretto in vari punti:

- al co. 3-bis, lett. a), nel senso di estendere le sanzioni previste anche alle violazioni delle prescrizioni di forma dei contratti che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può dettare a norma dell’art. 117, co. 2, del t.u.b.;

- al co. 5-bis, che, con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche, nonché agli altri intermediari del credito, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 125-octies, che tuttavia è norma che riguarda gli sconfinamenti di conto corrente: il richiamo non pertinente a tale articolo, quindi, viene corretto con il richiamo agli specifici obblighi degli intermediari del credito (art. 125-novies, t.u.b.). Inoltre, il richiamo al co. 4 dell'art. 144 viene limitato soltanto al primo periodo della disposizione, che riguarda il caso di frazionamento artificioso dei contratti di credito per eludere la soglia minima prevista dalla normativa per l'applicazione della disciplina sul credito al consumo;

- al co. 7, ove viene sostituito l'erroneo riferimento all'art. 128-septies, co. 2, con il richiamo all'art. 128-decies del t.u.b., in tema di trasparenza e correttezza degli agenti e mediatori nei rapporti con i clienti.

L'art. 4 del decreto correttivo integra l'art. 6 del d.lgs. n. 141/2010 allo scopo di rendere esplicita l'abrogazione di disposizioni legislative confluite, per il tramite del Titolo II dello stesso decreto legislativo, nel Titolo VI del t.u.b., in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Si tratta, in particolare, delle seguenti norme:

a) l'art. 10 del d.l. n. 223/2006 (c.d. "decreto Bersani"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, le cui disposizioni sono confluite negli artt. 118 e 120-bis del t.u.b.;

b) gli artt. 7, 8, co. 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 13, co. 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies, 8-quaterdecies del d.l. n. 7/2007 (c.d. "decreto Bersani bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, le cui disposizioni sono confluite negli artt. 40-bis, 120-ter, 120-quater e 161, co. 7-bis, 7-ter e 7-quater, del t.u.b.;

c) l'art. 2, co. 5-quater, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, confluito negli artt. 120-quater, co. 7, e 144, co. 3-bis, lett. a), del t.u.b.;

d) l'art. 2, co. 1 e 3, del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, confluiti, rispettivamente, negli artt. 120 e 120-quater, co. 7, del t.u.b.

L'art. 4, co. 2, del decreto correttivo sostituisce il co. 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 141/2010, che prevede che le disposizioni contenute nel Titolo II dello stesso decreto (vale a dire le disposizioni confluite nel Titolo VI del t.u.b. in tema di trasparenza, comprese quelle sul credito ai consumatori) entrino in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e che le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal Titolo II rimangano in vigore in quanto compatibili. In tal modo, disposizioni che cadono trasversalmente su tutta l'area della trasparenza bancaria e finanziaria (comprese quelle che riguardano particolarmente il settore del credito ai consumatori e le nuove sanzioni amministrative) vengono allineate sugli stessi termini temporali di entrata in vigore.

Le modifiche al Titolo III. Per quanto riguarda le modifiche al Titolo III, in materia di revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, l'art. 5, co. 1, del decreto correttivo, intervenendo sull'art. 8, co. 2, del d.lgs. n. 141, inserisce nel testo dell'art. 133, co. 2, del t.u.b., la lett. **a-bis**, che attribuisce alla Banca d'Italia, analogamente a quanto previsto per gli altri casi di abuso di denominazione, il potere di definire le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, la parola "finanziaria" può essere utilizzata da parte di soggetti diversi dagli intermediari di cui all'art. 106 del t.u.b.

I ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi per la tenuta degli elenchi dei soggetti del microcredito, dei confidi e degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono stati attribuiti – dall'art. 145-bis, co. 2, del t.u.b., come riscritto dall'art. 8 del d.lgs. n. 141/2010 – alla giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Organismo competente; ma erroneamente, la disposizione citata prevedeva che detti ricorsi dovessero essere depositati presso la Corte d'appello. L'errore viene corretto prevedendo che il deposito avvenga presso il TAR competente.

Quanto, poi, agli obblighi informativi delle società per la cartolarizzazione, di cui alla l. n. 130/1999, dette società, che, in base al nuovo art. 3, co. 3, della legge medesima, come riscritto dall'art. 9 del d.lgs. n. 141/2010, si devono costituire in forma di società di capitali e, in virtù dell'aggiunta di cui all'art. 9 del decreto correttivo, pur non essendo tenute all'iscrizione nell'elenco dei soggetti operanti nel settore finanziario, sono tuttavia obbligate alle segnalazioni statistiche; inoltre, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del Cicr, potrà imporre a dette società obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.

Con l'aggiunta del co. 1-bis all'art. 7-ter della legge n. 130/1999, infine, ai cessionari di covered bond si applicano, nei limiti stabiliti con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del t.u.b.

L'art. 7 del decreto correttivo interviene sull'art. 10 del d.lgs. n. 141/2010, che chiude il Titolo III, in materia di revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, recando disposizioni transitorie e finali. L'intervento è volto a chiarire il regime applicabile dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010 fino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina. In particolare, i co. 1, 2 e 3 sono integralmente sostituiti: ora gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106, nell'elenco speciale di cui all'art. 107 o nella sezione di cui all'art. 155, co. 4, del t.u.b., vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'art. 199, co. 2, del t.u.f. possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento dell'emanazione delle norme secondarie di attuazione e, per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi previsti dalla nuova disciplina, se posteriore.

Fino alla scadenza di tale periodo e comunque fino al completamento degli adempimenti previsti al co. 4 dell'art. 10, la Banca d'Italia continua a tenere

l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 141/2010).

I co. 4, 5 e 6, che correggono i co. 8 e 9 del dell'art. 10 del d.lgs. n. 141, precisano che nel periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni primarie e secondarie previgenti, eccezion fatta per il regime delle riserve (limitato alla sola attività di concessione di finanziamenti) che si applica fin dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Le modifiche al Titolo IV. *Con riguardo alle modifiche al Titolo IV del d.lgs. n. 141/2010, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la modifica apportata all'art. 128-**quater**, co. 6, del t.u.b., chiarisce che con riferimento agli agenti che svolgono soltanto servizi di pagamento, in particolare, l'attività di **money transfer**, non trovano applicazione il requisito dello svolgimento dell'attività in via esclusiva e l'obbligo di monomandato.*

*Con la modifica introdotta all'art. 128-**septies** – che aggiunge il co. 1-**bis** (secondo cui la permanenza nell'elenco degli agenti in attività finanziaria è subordinata, oltre che alla sussistenza dei requisiti indicati al co. 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale dell'agente in attività finanziaria), è estesa agli agenti analoga regola già prevista per i mediatori creditizi dall'art. 128-**quinquies**, co. 2, del t.u.b.*

*Fra le funzioni dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (di cui si parla nell'art. 21 del d.lgs. n. 141/2010), l'art. 11 del decreto correttivo precisa che spettano a detto Organismo l'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione negli elenchi e la cura dell'aggiornamento professionale degli iscritti, sia degli agenti che degli esponenti aziendali delle società di mediazione (nuova lett. **g**), nonché la determinazione degli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi (nuova lett. **h**).*

Fra le informazioni che devono essere inserite nell'elenco degli mediatori creditizi, di cui all'art. 23, co. 4, del d.lgs. n. 141/2010, è aggiunta l'indicazione dell'indirizzo della casella di posta elettronica certificata.

*L'art. 13 del decreto correttivo, intervenendo con il co. 01 sull'art. 26 del d.lgs. n. 141/2010, fissa, al massimo, al 31 dicembre 2011 il termine entro cui le Autorità competenti dovranno provvedere all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-**bis** del t.u.b. (in cui è rifluita parte della disciplina degli agenti e mediatori creditizi) e del titolo IV del d.lgs. n. 141, nonché alla costituzione dell'Organismo.*

Sempre l'art. 13 del correttivo chiarisce, modificando i co. 1 e 3 del dell'art. 26 del d.lgs. n. 141, che: 1) sono consentite nuove iscrizioni ai vecchi albi ed elenchi assoggettate alla disciplina previgente per un periodo superiore ai 60 giorni e che tale disciplina riguarda anche i mediatori creditizi che svolgono attività di recupero crediti; 2) l'obbligo di richiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, nei

6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, si applica anche a coloro che sono iscritti successivamente alla data di entrata in vigore.

Infine, le società di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attività di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci dovranno adeguare le loro strutture alle norme contenute nel Titolo VI del d.lgs. n. 141 entro il 31 dicembre 2012, anziché il 31 dicembre 2011.

Con l'aggiunta del co. 1-bis all'art. 27 del d.lgs. n. 141/2010, si vuole assicurare che fino all'iscrizione nel nuovo albo o nei nuovi elenchi previsti dai Titoli III e IV del decreto legislativo ai soggetti interessati continuano ad applicarsi le disposizioni antiriciclaggio del d.lgs. n. 231/2007, vigenti alla data del 4 settembre 2010.

L'art. 15 del decreto correttivo, modificando l'art. 28 del d.lgs. n. 141/2010, chiarisce che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del t.u.b. e del Titolo IV dello stesso d.lgs. n. 141, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:

a) l'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 e il d.m. (del ministro dell'economia e delle finanze) 13 dicembre 2001, n. 485;

b) l'art. 16 della l. 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del co. 9, e il d.p.r. 28 luglio 2000, n. 287;

c) l'art. 5, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 153/1997, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;

d) l'art. 17 della l. n. 262/2005.

Con le altre modifiche dell'art. 28 si chiarisce i tempi di entrata a regime della nuova disciplina e le disposizioni applicabili agli agenti e mediatori nella fase transitoria; in particolare:

a) agli agenti e mediatori iscritti ai sensi della normativa previgente continua ad applicarsi quest'ultima, sia essa di rango primario o secondario, anche nei 6 mesi successivi alla data di costituzione dell'Organismo (termine entro il quale essi devono chiedere l'iscrizione nei nuovi albi) ovvero fino alla data di iscrizione (o di diniego della domanda di iscrizione) nei nuovi albi;

b) gli agenti e mediatori rimangono assoggettati alle sanzioni amministrative previgenti fino alla data in cui entra in vigore la nuova disciplina, salvo che per quanto concerne il comparto del credito ai consumatori, per il quale il nuovo art. 144 del t.u.b., con le modifiche apportate dall'art. 3, co. 4, del decreto correttivo, è già applicabile.

Con un'ultima modifica dell'art. 28, infine, si individuano le disposizioni introdotte nel t.u.b. dal d.lgs. n. 141/2010 che si applicano a decorrere dal 60° giorno dalla sua entrata in vigore (praticamente, da subito). Si tratta delle disposizioni su:

a) la responsabilità, sia degli intermediari sugli agenti sia degli agenti e mediatori sui propri dipendenti;

b) l'eccezione dalla riserva per i tabaccai e giornalisti;

c) l'eccezione dalla riserva per i mediatori;
d) i rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
e) l'abrogazione (disposta dall'art. 28, co. 4, del d.lgs. n. 141/2010) del co. 3 dell'art. 114-septies del t.u.b. (secondo cui per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento potevano avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento).

Si chiarisce, infine, che le banche e Poste Italiane Spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'art. 128-quater, co. 3, del t.u.b. (attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari ed a prodotti di Bancoposta). [FRANCESCO MAZZINI]

D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 - *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli art. 1, co. 5, e 33;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia e dello Sviluppo Economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 1, co. 1, capoverso art. 122, co. 2, le parole: «il co. 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «125-septies».
2. All'art. 1, co. 1, capoverso art. 123, co. I, le parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II».
3. All'art. 1, co. 1, capoverso art. 124, co. 4, le parole: «intenda procedere» sono sostituite dalle seguenti: «non intenda procedere».
4. All'art. 1, co. 1, capoverso art. 125-octies, co. 3, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
5. All'art. 1, co. 1, capoverso art. 125-novies, co. 1, le parole: «Gli intermediari del credito indicano» sono sostituite dalle seguenti: «L'intermediario del credito indica».
6. All'art. 1, co. 1, capoverso art. 126, la parola: «contraria» è sostituita dalla seguente: «contrarie».

Art. 2

Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 3, il co. 3 è sostituito dal seguente: «3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al co. 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie».
2. All'art. 3 è aggiunto il seguente co.:
«3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al co. precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e

degli agenti in attività finanziaria i poteri previsti dall'art. 128-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste dall'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche».

Art. 3

Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 4, co. 2, capoverso art. 117, i co. 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come co. 6, 7 e 8. Conseguentemente, al co. 6, rinumerato come co. 7, le parole: «nullità indicate nel comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nullità indicate nel comma 6»; il co. 5 è soppresso.

2. All'art. 4, capoverso art. 119, co. 4, ultimo periodo, la parola: «addebitate» è sostituita dalla seguente: «addebitati».

3. All'art. 4, co. 2, capoverso art. 120, il co. 1 è rinumerato come co. 01, il co. 1-*bis* come co. 1 e il co. 1-*ter* come co. 1-*bis*.

4. All'art. 4, co. 3, capoverso art. 127, il co. 1 è rinumerato come co. 01, il co. 1-*bis* come co. 02, il co. 2 come co. 1, il co. 3 come co. 1-*bis*, il co. 4 come co. 2 e il co. 5 come co. 3.

5. All'art. 4, co. 4, capoverso art. 144, co. 1, dopo le parole: «110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3» la parola: «e» è soppressa.

6. All'art. 4, co. 4, capoverso art. 144, co. 3-*bis*, lettera a):

a) le parole: «117, commi 1, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, commi 1, 2 e 4»; alla lettera b), le parole «117, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, comma 8»;

b) le parole: «125-*bis*, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «125-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3».

7. All'art. 4, co. 4, capoverso art. 144, co. 5-*bis*, la parola: «*octies*» è sostituita dalla seguente: «*novies*»; dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «primo periodo».

8. All'art. 4, capoverso art. 144, co. 7, le parole: «128-*septies*, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-*decies*, comma 2».

Art. 4

Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 6, dopo il co. 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Sono abrogati:

a) l'art. 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) gli artt. 7, 8, co. 1, 2, 3, 3-*bis* e 4, e 13, co. 8-*sexies*, 8-*septies*, 8-*octies*, 8-*novies*, 8-*decies*, 8-*undecies*, 8-*quaterdecies* del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) l'art. 2, co. 5-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

d) l'art. 2, co. 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1-*ter*. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, co. 4-*bis*, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";

b) all'art. 8-*bis*, co. 1, le parole: "7, 8 e 13, co. da 8-*sexies* a 8-*terdecies*" sono soppresse e dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e agli artt. 40-*bis*, 120-*ter* e 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

1-*quater*. All'art. 2, co. 5-*quinquies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi del co. 5-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "per le violazioni dell'art. 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

2. All'art. 6, il co. 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili».

Art. 5

Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 8, co. 3, capoverso art. 133, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-*bis*) il co. 2 è sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari».

2. All'art. 8, co. 8, capoverso art. 140, sostituire le parole: «da € 5.000 a € 150.000» con le parole: «da euro 5.000 a euro 150.000».

3. All'art. 8, co. 11, capoverso art. 145-*bis*, co. 2, secondo periodo, le parole: «la cancelleria della Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «il Tribunale amministrativo regionale competente».

4. All'art. 8, co. 11, capoverso art. 145-*bis*, co. 3, dopo la parola: «sospensione», la parola: «della» è soppressa.

Art. 6

Modifiche all'art. 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 9, il co. 3 è sostituito dal seguente: «3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è sostituito dal seguente: “3. Le società di cui al comma 1 si costituiscono in forma di società di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, può imporre alle società di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono”. All'art. 7-ter della medesima legge è aggiunto, in fine, il seguente co.: “1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V° del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”».

2. All'art. 9, co. 8, capoverso art. 199, co. 1, dopo le parole: «23 luglio», la parola: «1966» è sostituita dalla seguente: «1996».

Art. 7

Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 10 i co. 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.

2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al co. 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.

3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'entrata in vigore delle disposizioni attuative nonché, per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al più tardi entro il 31 dicembre 2011».

2. All'art. 10, co. 4, le lettere b) e c) sono sostituite

dalle seguenti: «b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo; c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al co. 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto».

3. All'art. 10, il co. 7 è sostituito dal seguente: «7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti.».

4. All'art. 10, il co. 8 è sostituito dal seguente: «8. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, commi 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, commi 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.».

5. All'art. 10, dopo il co. 8, è inserito il seguente: «8-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.».

6. All'Art. 10, il co. 9 è sostituito dal seguente: «9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».

Art. 8

Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 11, co. 1, capoverso art. 128-*quater*, co. 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.».

2. All'art. 11, co. 1, capoverso art. 128-*quater*, co. 8, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «all'art. 128-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 128-*undecies*».

3. All'art. 11, co. 1, capoverso art. 128-*quater*, co. 8, secondo periodo, le parole: «all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio».

4. All'art. 11, co. 1, capoverso art. 128-*quater*, co. 8, secondo periodo, la parola: «realizzati» è sostituita dalla seguente: «realizzato».

5. All'art. 11, co. 1, capoverso art. 128-*quinquies*, co. 1, lettera *a*), dopo la parola: «disciplina» le parole: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina» sono soppresse.

6. All'art. 11, co. 1, capoverso art. 128-*sexies*, co. 4, la parola: «alcune» è sostituita dalla seguente: «alcuna».

7. All'art. 11, co. 1, capoverso 128-*septies*, è aggiunto, infine, il seguente co.: «1-*bis*. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al co. 1, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.».

8. All'art. 11, co. 1, capoverso art. 128-*duodecies*, co. 6, sostituire le parole: «del legale rappresentante» con le parole: «al legale rappresentante» e, prima della parola: «dipendenti», sostituire la parola: «dei» con la parola: «ai».

9. All'art. 11, co. 1, capoverso art. 128-*quaterdecies*, co. 1, dopo la parola: «gestione», è inserita la seguente: «dei».

Art. 9

Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 16, co. 2, le parole: «Ai sensi degli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*septies*, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «Ai sensi dell'articolo 128-*septies* comma 1».

Art. 10

Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 19, co. 2, le parole: « , secondo procedure definite dallo Statuto,» sono soppresse.

2. All'art. 19, co. 2, dopo le parole: «sono scelti», sopprimere la virgola.

Art. 11

Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 21, co. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente: «*g*) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;»;

b) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi;».

Art. 12

Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 23, co. 3, lettera *b*), numero 7), le parole: «il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente in attività finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attività».

2. All'art. 23, co. 4, lettera *f*), prima della parola: «svolgimento», sono inserite le seguenti: «nello».

3. All'art. 23, co. 4, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:
«*f-bis*) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.».

4. L'art. 23, co. 6, è sostituito dal seguente: «6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.».

Art. 13

Modifiche all'art. 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141

1. All'art. 26, co. 1, è anteposto il seguente: «01. Le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, nonché alla costituzione dell'Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011.».

2. All'art. 26, co. 1: a) le parole: «I soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

b) le parole: «128-*quinquies* e 128-*septies*.» sono sostituite dalle seguenti: «128-*quinquies*, 128-*septies* e 128-*quaterdecies*.». 3. All'art. 26, il co. 3, è sostituito dal seguente: «3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».

4. All'art. 26, co. 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Art. 14

Modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 27, co. 1, lettera *b*), la parola: «19998» è sostituita dalla seguente: «1998».

2. All'art. 27, co. 1, lettera e), le parole: « comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e 7 ».

3. All'art. 27 è aggiunto, in fine, il seguente co.: «1-*bis*. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 26, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vigenti alla data del 4 settembre 2010».

Art. 15

Modifiche all'art. 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'art. 28, co. 1, alinea, è sostituito dal seguente: «1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:».

2. All'art. 28 dopo il co. 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei 6 mesi successivi alla costituzione dell'Organismo ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-*bis* continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.».

3. All'art. 28, il co. 5 è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto ai comma 1 e 1-*bis* e 1-*ter*, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-*quater*, comma 5, e 128-*novies*, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonché l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, comma 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'articolo 128-*quater*, comma 3».

Art. 16

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate, altresì, le seguenti modificazioni:

a) nelle premesse al decreto, nel quinto capoverso, la parola: «11» è sostituita dalla seguente: «10»;

b) all'art. 7, capoverso art. 111, co. 3, dopo le parole: «ausiliari di bilancio familiare», la parola: «e» è soppressa ed è sostituita dalla seguente: « , ».

2. All'art. 14, co. 1, lettera *a*), prima della parola: «corso», è inserita la seguente: «un».

3. All'art. 14, co. 1, lettera *b*), la parola: «ad» è sostituita dalla seguente: «di».

4. All'art. 14, co. 1, lettera *c*), la parola: «indetta» è sostituita dalla seguente: «indetto».

5. All'art. 16, co. 1, le parole: «128-*quater*, comma 2, e 128-*quinquies*, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-*quinquies*, comma 1, e 128-*septies*».

6. All'art. 17, co. 2, dopo la parola: «promozione», sono inserite le seguenti: «per conto».

7. All'art. 24, co. 4, dopo la parola: «finanziaria», sono inserite le seguenti: «e dei mediatori creditizi».

8. Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 2010

